

SCHEDA 1

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ASSICURA EXPO 3-5 MARZO 2005****da inviare entro il
31 gennaio 2005
FAX N°
051 89 00 808**

Ragione Sociale _____
 Sede Legale _____
 CAP _____ Località _____ Prov. _____
 Partita I.V.A. (o codice fiscale) _____
 Contatti da tenere con il Signor _____
 Telefono _____ Fax _____ Cell. _____
 Internet _____ e-mail _____
 Attività aziendale _____

SUPERFICIE RICHIESTA

- Stand mq. 16 (4mt x 4mt) € 2.400,00 Stand mq. 32 (8mt x 4mt) € 4.800,00
 Stand mq. 24 (6mt x 4mt) € 3.600,00 Stand mq. 48 (ad angolo) € 7.200,00

Nota: i prezzi proporzionalmente ai mq. occupati, comprendono: allestimento standard, allacciamento e consumo elettrico, servizi extra quali pulizie stand, insegna con carattere base.

Le quotazioni indicate si intendono IVA esclusa

VERSAMENTO DELL' ACCONTO

- Acconto per area espositiva mq x € 75,00	€.
- Quota di iscrizione	€. 200,00
- Totale imponibile	€.
- I.V.A. 20%	€.
- Totale acconto	€.

Nota: il saldo deve essere versato alla consegna dello stand nelle forme di pagamento accettate.

FORME DI PAGAMENTO ACCETTATE

- Assegno non trasferibile n° _____ Banca _____
 Bonifico Bancario su CARISBO spa Ag. Centergross C/C 07400003656L CIN R - ABI 06385 - CAB 36590 Intestato a SO.G.E.A.R.C. srl

Si prega di sottoscrivere il Regolamento Generale negli appositi spazi sul retro del presente modulo ai sensi degli artt. 1341-1342 del C.C. In mancanza di dette sottoscrizioni la presente domanda non sarà ritenuta valida.

**Timbro e firma
del Legale Rappresentante**

Data ____ / ____ / ____

A) Disposizioni generali. Organizzazione, date, orari e luogo della Manifestazione. Cause di forza maggiore. Ammissione alla Manifestazione.

1. Organizzazione, date, orari, luogo della Manifestazione, quota d'iscrizione, quote di partecipazione. Viene fatto espresso rinvio alla domanda di partecipazione. La quota di iscrizione alla manifestazione è fissata in Euro 150,00. La quota di partecipazione degli espositori alla manifestazione è fissata in Euro 150,00 al mq. La Manifestazione sarà aperta agli operatori economici tutti i giorni indicati per il suo svolgimento con il seguente orario: dalle 9.30 alle 18.00. La struttura in oggetto verrà messa a disposizione degli espositori nei due giorni precedenti l'inizio della manifestazione e in quello successivo lavorativo dalle ore 8.30 alle ore 18.00.

2. Cause di forza maggiore. In caso di forza maggiore le date della Manifestazione potranno essere variate, previo accordo fra le Parti. In mancanza, la Manifestazione oggetto del contratto di cui il presente regolamento costituisce parte integrante potrà non essere tenuta. In quest'ultima eventualità, dopo che gli impegni assunti siano stati adempiuti ed i costi vivi di organizzazione coperti, la Concedente provvederà se del caso a ripartire le somme residue tra gli espositori in proporzione ai pagamenti individuali effettuati, senza che questi ultimi possano, a qualsiasi titolo o per qualsiasi motivo, avanzare rivendicazioni di sorta, anche per eventuali danni, nei confronti del Concedente.

3. Ammissione alla Manifestazione. Possono essere ammessi come Espositori tutti gli operatori economici interessati che trattino beni e/o servizi rientranti nelle tipologie la cui promozione sarà oggetto della manifestazione. E' facoltà dell'Organizzatore non ammettere e/o escludere dall'esposizione determinati prodotti o campioni, ovvero concedere autorizzazioni in deroga a quanto sopra.

La manifestazione sarà riservata ai soli operatori economici interessati e durante la manifestazione non è consentita l'attività di vendita al minuto dei prodotti esposti.

B) Domanda di partecipazione. Facoltà di recesso. Assegnazione dei posteggi. Termini di pagamento. Prestazioni comprese nel canone. Catalogo.

4. Domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione, redatta sugli appositi formulari, dovrà essere indirizzata alla segreteria della Manifestazione che verrà curata in toto dalla Concedente. Tutte le aziende che avranno inviato la domanda di partecipazione ritenute idonee per settore espositivo e per repertorio merceologico, saranno ammesse alla Manifestazione stessa con ordine di precedenza rapportato alla data di ricevimento della domanda. Le domande pervenute oltre la data di prima attribuzione verranno prese in considerazione e accettate nei limiti della disponibilità. L'accettazione o meno delle domande pervenute sarà insindacabile. Sottoscrivendo la domanda di partecipazione, ogni espositore si dovrà impegnare formalmente ad accettare le prescrizioni del presente Regolamento Generale e tutte le eventuali successive disposizioni esecutive, di integrazione, di modifica e di deroga adottate.

5. Facoltà di recesso. Il partecipante, che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di partecipare alla Manifestazione, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all'Organizzatore con lettera raccomandata A.R. Se il preavviso di recesso verrà ricevuto entro il 60° giorno antecedente quello previsto per l'inizio della manifestazione, l'espositore sarà tenuto al pagamento del 50% di tutte le somme pattuite nella domanda di partecipazione. Se il preavviso di recesso verrà ricevuto entro il 30° giorno antecedente quello previsto per l'inizio della manifestazione, l'espositore sarà tenuto al pagamento di tutte le somme pattuite nella domanda di partecipazione. L'Organizzatore potrà comunque disporre del posteggio anche assegnandolo ad altri espositori e fatto salvo ogni eventuale ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. Assegnazione dei posteggi. La notifica di assegnazione dei posteggi verrà trasmessa agli espositori in via definitiva. Per esigenze tecniche, i posteggi assegnati potranno essere cambiati, ridotti o modificati od anche trasferiti in altro sito e ciò senza diritto per l'espositore ad indennità o risarcimento per qualsiasi motivo da parte del Concedente. All'espositore non sarà consentita la cessione totale o parziale del proprio posteggio, anche se a titolo gratuito.

7. Termini di pagamento. Il richiedente, allorché avrà ricevuto la comunicazione di accettazione della domanda di partecipazione, dovrà versare quanto dovuto a termini contrattuali. In mancanza l'organizzatore potrà considerare risolto il contratto per inadempienza del partecipante, senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice. In tal caso l'organizzatore ne darà formale comunicazione all'interessato, e oltre che ad essere svincolato da ogni impegno ed a poter disporre dello stand assegnandolo ad altri richiedenti avrà diritto all'integrale pagamento, a titolo di penale, della quota di iscrizione e del canone di partecipazione, nonché di ogni altro corrispettivo contrattuale, e fatto salvo ogni suo diritto a risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. Prestazioni comprese nel canone. Nel canone di partecipazione sono comprese le seguenti prestazioni: consumo di energia elettrica; cartello indicativo del posteggio; recinzione del posteggio a divisori vetrati o ciechi; climatizzazione estate/inverno; iscrizione al catalogo della Manifestazione e n. 2 copie del Catalogo (qualora previsto dall'Organizzazione); tessere d'ingresso per ogni espositore, in misura proporzionale alla superficie del posteggio; assicurazione globale del fabbricato.

C) Assicurazioni. Declino di ogni responsabilità

9. Assicurazione, declino di responsabilità. Ogni espositore sarà tenuto ad assicurarsi contro tutti i rischi connessi con la sua partecipazione alla Manifestazione. Il Concedente prevede una polizza assicurativa convenzionata comprendente le seguenti coperture:

9.1 Assicurazione «all risks» delle merci e dei materiali durante la permanenza degli stessi nel Quartiere della Manifestazione.

9.2 Assicurazione responsabilità civile verso terzi. A questa Assicurazione (massimale € 516.456,00 (Lire 1.000.000.000) per ciascun espositore) ha già provveduto direttamente il Concedente con apposita convenzione. Qualora gli espositori disponessero di propria assicurazione «all risks» valida per Mostre e Fiere, sarà fatto loro obbligo di restituire ugualmente il formulario firmato allegando copia completa della polizza. In caso di mancato inoltro della predetta polizza o di mancata corrispondenza della polizza stessa alle specifiche di cui sopra, gli espositori non saranno ammessi alla Manifestazione se non avranno provveduto a stipulare la polizza di assicurazione di cui al punto 9.1 e 9.2 tramite la Compagnia di Assicurazioni convenzionata con il Concedente. Gli Organizzatori ed il Concedente saranno comunque sollevati da ogni responsabilità per eventuali danni subiti o causati dagli espositori.

D) Servizi tecnici, pulizia, sorveglianza. Disposizioni Tecniche Esecutive. Disponibilità ed allestimento dei posteggi. Divieti. Azioni promopubblicitarie. Funzionamento dei macchinari esposti. Sgombero dei posteggi. Danni causati dagli espositori.

10. Servizi tecnici, pulizia, sorveglianza. Nei limiti degli impianti esistenti, si provvederà all'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua e di particolari forniture tecniche, restando a carico degli espositori l'allacciamento alle prese più vicine ed il rimborso dei costi di fornitura. La sorveglianza generale del padiglione (non dei singoli posteggi)

verrà effettuata a cura e spese dell'Organizzazione. Durante gli orari di apertura agli espositori ed al pubblico, come pure nel corso delle operazioni di allestimento e disallestimento, la custodia dei posteggi competerà agli espositori.

11. Disposizioni Tecniche Esecutive. Con la notifica di assegnazione del posteggio e la fattura della quota di partecipazione, gli espositori potranno ricevere un fascicolo contenente le «Disposizioni Tecniche Esecutive» che saranno intese alla stregua di integrazione del presente Regolamento Generale.

12. Consegna dei posteggi. Allestimenti. L'allestimento completo e la sistemazione delle merci dovranno essere comunque ultimati alle ore 19.00 del giorno precedente a quello dell'apertura della Manifestazione. Allo scopo di ottenere un buon effetto d'insieme gli allestimenti e gli arredamenti dei posteggi dovranno uniformarsi alle direttive che verranno inviate.

13. Azioni promopubblicitarie. La pubblicità - esclusa quella all'interno del proprio posteggio - potrà essere effettuata dagli espositori in ogni forma ammessa tramite l'Organizzazione che se ne riserva il diritto esclusivo di gestione, anche con la collaborazione di agenzie specializzate.

14. Divieti. In particolare (e salvi altri specifici divieti finalizzati alle peculiarità delle singole Manifestazioni) verrà fatto assoluto divieto di: vendita con consegna immediata del prodotto esposto; esposizione di cartelli sulle merci esposte o nello stand con l'indicazione dei prezzi, premi o altro; distribuzione di dépliant o altri stampati o materiali promozionali non espressamente autorizzati dal concedente nei corridoi, all'interno dell'edificio TIAPPOINT e nelle immediate adiacenze degli ingressi.

15. Riconsegna dei posteggi. Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e dei materiali da essi installati entro il termine massimo di 24 ore. Trascorso questo termine, vi sarà provveduto d'ufficio e l'Espositore inadempiente sarà tenuto al rimborso delle spese vive sostenute per rimozione e /o sgombero e immagazzinamento. Trascorsi 60 gg. dal termine della manifestazione gli oggetti e materiali non ritirati potranno essere venduti a cura dell'Organizzatore secondo modalità dallo stesso discrezionalmente stabilite; il ricavo, al netto di ogni credito dell'Organizzatore e di ogni spesa anche fiscale o per onorari professionali, sarà accreditato all'Espositore.

16. Danni causati dagli espositori. Gli espositori risponderanno di tutti i danni causati alla struttura TIAPPOINT, ai suoi accessori, pertinenze, impianti, infissi e seminfissi, attrezzature ed arredi. I posteggi dovranno essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati posti in consegna facendone fare debita constatazione al Servizio Assistenza Tecnica della Manifestazione. Le spese di ripristino per eventuali modifiche apportate o danni causati saranno a carico degli espositori, con espressa assunzione dei relativi oneri a favore del Concedente da parte dell'Organizzazione che assume pertanto la veste di garante in tal senso.

17. Trattamento di dati personali. Il partecipante consente che l'Organizzatore possa procedere sia direttamente, sia con l'intervento di terzi, al trattamento con qualsiasi mezzo dei dati personali risultanti dalla domanda di partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipazione stessa onde perseguire le proprie finalità istituzionali ed ogni altra attività sia pure connessa o complementare diretta a favorire lo scambio di beni e servizi e tali dati potranno essere utilizzati e comunicati e pure trasferiti a terzi anche fuori dal territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conseguente alla rassegna espositiva o diretta a favorire lo scambio di beni e servizi oggetto dell'iniziativa stessa e particolarmente a quanti collaborino sotto qualsiasi forma alla realizzazione delle attività dell'Organizzatore ad altri soggetti del settore fieristico o che operino nel settore stesso ed a quanti interessati ai settori economici della rassegna. L'Organizzatore in persona dei rispettivi legali rappresentanti titolari del trattamento dei suddetti dati confermano che ai sensi dell'Art. 13 della Legge 31/12/1996 n. 675 il partecipante alla rassegna avrà diritto di avere conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e di riceverne comunicazione in forma intelligibile di aver conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento di ottenere la cancellazione ovvero la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge oltre che per motivi legittimi di opporsi al trattamento ciò mediante comunicazione scritta da inviare all'Organizzatore mediante raccomandata A.R. Il conferimento dei dati personali è facoltativo (salvo che sia richiesto da specifiche normative regolamentari o di Legge) e l'eventuale rifiuto, da annotare sulla domanda di partecipazione a cura del partecipante, potrà comportare per l'Organizzatore il rifiuto di stipulare o eseguire il contratto di partecipazione.

18. Foro competente. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria che per qualsiasi ragione non dovesse essere sottoposta all'arbitrato convenuto con separata clausola compromissoria, sarà competente il Foro di Bologna e le Parti si danno reciprocamente atto che Bologna verrà ad ogni effetto considerata parimenti il luogo di esecuzione del contratto.

Timbro e firma del Legale Rappresentante **Data**

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e di specificatamente approvare, a norma degli artt. 1341-1342 del C.C., tutte le condizioni del presente Regolamento con riguardo agli articoli:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18.

Timbro e firma del Legale Rappresentante **Data**

